

Rete di scopo provinciale per il Bullismo e il Cyberbullismo



La nuova normativa conferisce alle scuole il compito di **promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.**

D'ora in avanti il Dirigente Scolastico dovrà **informare tempestivamente**, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Le novità prevedono anche alcune **modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto Educativo di Corresponsabilità**, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis), che dovranno essere integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e alle relative sanzioni disciplinari (proporzionate alla gravità degli atti compiuti).

La legge prevede la nomina di un **Referente d'Istituto**, ossia un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola.

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto

- Il Reg. d'Istituto e il Reg. di Disciplina (che del primo costituisce una parte) sono previsti rispettivamente dal D.L. 297/94 e dal D.P.R. 249/98 (Statuto degli Studenti).

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SEZIONE

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto

educativo scolastico.

Le innovazioni nel mondo ICT hanno inoltre considerevolmente trasformato la comunicazione nei giovani. Tra gli adolescenti l'uso improprio delle nuove tecnologie può degenerare in forme di cyberbullismo con conseguenze molto gravi sia sulla sfera personale che sociale dei protagonisti - bulli, spettatori e vittime (Genta, Brighi, Guarini, 2009; 2013)

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato accanto al **bullismo** un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio della rete e dei social network, con la diffusione di foto ed immagini denigratorie, a contenuto violento ed anche sessuale e pedopornografico, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere e, nei casi gravi, in una condizione di estrema insicurezza e sofferenza dei ragazzi. Il fenomeno del cyberbullismo viene definito così dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "**qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo**".

Sono reati nella forma di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto, di fronte alla drammaticità dei dati statistici delle ricerche nazionali ed internazionali sull'incremento di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti (e degli adulti) intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso di sicurezza, della legalità, del benessere, sostenendo una corretta informazione degli studenti per un uso consapevole dei devices, della rete, e delle piattaforme social e di messaggistica istantanea.

Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis). Il **Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità** vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e della salute, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme.

- VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei "telefonocellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente volta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;
- VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo,

MIUR aprile 2015;

- VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
- VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;
- VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.
- VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, così come previsto dalla legge n. 71/2017 (ottobre 2017)

La scuola ha il compito di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

La legge n.71/2017 indica che l'educazione all'uso della rete è trasversale alle discipline del curricolo e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.



VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2

Il **bullismo** è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato da tutta la comunità scolastica ed educante severamente.

Art. 3

Il **cyberbullismo** è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. La percezione dell'integrità personale e il valore dell'io possono risultare per la vittima anche estremamente compromessi e danneggiati. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato da tutta la comunità scolastica ed educante severamente.

Art. 4

Gli alunni devono imparare regole chiare e sicure, in linea con le normative della sicurezza della privacy e dei dati personali, basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni in rete tramite device e pc (email, sms, chat sincrone, community, social network, instant messaging, giochi online, forum online, ecc.);

Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, facendo propri i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione Non_Ostile; In linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d' Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all' edificio e all' orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica (Direttiva ministeriale n.30 del 15/03/07), se non per finalità didattiche in linea con le progettazioni didattiche d'istituto e di classe, previo consenso del docente e del dirigente d'istituto;

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire mediante cellulari/smartphone o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per precise finalità didattiche, previo consenso del docente e del dirigente d'istituto. La divulgazione del materiale acquisito all' interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d'istituto o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la sensibilizzazione e la conoscenza dei fenomeni in vista di una comune tensione verso modelli di comportamenti responsivi e rispettosi delle libertà individuali.

Gli alunni saranno o potranno essere coinvolti nella progettazione e realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale ed interpersonale. Opportune potrebbero essere iniziative efficaci (dal basso) che alla peer education combinino modalità fattive e concrete di lavoro sulle tematiche del bullismo elettronico

I genitori partecipano attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;

- Monitorano e prestano attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, sapendo cogliere e riconoscere i segnali di disagio e difficoltà legate all'uso di internet o del proprio telefonino;
- Conoscono le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto di corresponsabilità*;
- Conoscono e condividono il codice di comportamento dello studente;
- Conoscono le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 6

L'istituto ... è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;

Il dirigente scolastico individua il *Referente del Bullismo e del Cyberbullismo*.

Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata.

Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 7

Il Referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ed agenzie qualificate per realizzare un progetto di prevenzione.

Cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet, "Safer Internet Day".

Art. 8

Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art. 9

Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; altresì favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 10

I docenti intraprendono azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet, e valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe.

La politica scolastica di antibullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno dell'istituto.

Al fine di prevenire e contenere l'entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure:

- *Progetto ON LINE/OFF LINE finalizzato ad informare ed educare ad un uso consapevole della rete, sia gli alunni, sia i genitori*
- *incontri con le forze dell'ordine*
- *organizzazione di un dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo in occasione dell'Internet Safer Day*
- *attenzione agli spazi condivisi della popolazione studentesca*
- *creazione di un sistema di comunicazione adeguato alla segnalazione di situazioni di disagio*
- *incontri tra insegnanti, ragazzi e genitori*
- *visione di materiali attinenti alla tematica in oggetto*
- *stesura di una policy.*

Art. 12

Che cos'è il bullismo?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima.

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

E' possibile distinguere tra **bullismo diretto** (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e **bullismo indiretto** (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia) – *Fonte TelefonoAzzurro*

- *Esclusione* - estromissione intenzionale dalla comunità online e virtuale.
- *Sexting* - invio di messaggi via smartphone ed internet di immagini a sfondo sessuale.

Art. 13

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori(o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249(Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

